



Comune di
OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI**

**Revisione infra periodo anno 2023 ex art. 28.4 allegato A
Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif**

Sommario

1.	Premessa (E).....	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	3
1.5	Altri elementi da segnalare.....	4
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	5
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	5
3.1.3	Fonti di finanziamento	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1	Dati di conto economico	6
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	7
3.2.3	Componenti di costo previsionali	7
3.2.4	Investimenti	8
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	8
4	Attività di validazione (E)	9
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	9
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1	Coefficiente di recupero produttività.....	9
5.1.2	Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	12
5.1.3	Coefficiente C116	13
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	13
5.2.1	Componente previsionale CO116.....	13
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	13
5.2.3	Componente previsionale COI.....	13
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	13
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	13
5.4.1	Determinazione del fattore b	13
5.4.2	Determinazione del fattore ω	13
5.5	Conguagli	14
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario (<i>paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2</i>)	14
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo (<i>paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2</i>)	15
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	15
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	15

5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (<i>paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2</i>)	15
5.11	Ulteriori detrazioni (<i>paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2</i>)	15

1. Premessa (E)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (il comune di Ostiglia) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore ovvero il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

Il comune di Ostiglia è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario considerato coincide con il comune di Ostiglia.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono:

- Spazzamento e lavaggio strade: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Raccolta e trasporto: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Trattamento e recupero/smaltimento: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La scelta degli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto della predisposizione tariffaria è effettuata da Aprica S.p.A. che, a seconda degli andamenti di mercato, sceglie i destini che ne ottimizzano la gestione, sia in termini economici (minimizzando il costo di trattamento e/o massimizzando il ricavo di cessione) sia in termini di performance ambientali (privilegiando i migliori percorsi di valorizzazione nel rispetto della gerarchia stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/EC). In particolare, per quanto riguarda il rifiuto secco residuo, esso viene conferito in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia di proprietà del gruppo A2A.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, la documentazione acquisita dal gestore ed eventualmente completata a cura dell'Ente territorialmente competente, tra cui la presente relazione, fa riferimento al solo ambito tariffario del comune di Ostiglia.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente ritiene che non vi siano ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica.

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti per il periodo 01/01/2017-31/12/2023, di repertorio n. 3140 del 28 aprile 2017 ed eventuali successive integrazioni.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda al capitolato d'appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale.

I principali servizi erogati vengono qui richiamati brevemente:

- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero di carta e cartone.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero degli imballaggi in plastica.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero degli imballaggi in vetro e metallo.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero della frazione organica.
- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento pannolini.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero sfalci e potature.
- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento rifiuti ingombranti.
- Raccolta, trasporto e recupero pile esauste.
- Raccolta, trasporto e trattamento farmaci scaduti o inutilizzati.
- Trasporto e trattamento rifiuti cimiteriali.
- Pulizia meccanizzata e manuale delle strade, trattamento delle terre di spazzamento.
- Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato e ad altri eventi (mercatini, feste etc.), trattamento delle terre di spazzamento e degli altri rifiuti raccolti.
- Svuotamento cestini stradali, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.
- Pulizia caditoie e pozzetti stradali, trattamento delle risulze.
- Gestione Centro di Raccolta Comunale.
- Nolo dei contenitori da posizionarsi presso il Centro di Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti raccolti.
- Applicazione e riscossione tariffa per la gestione del ciclo rifiuti (Tari).
- Realizzazione di campagna di comunicazione per l'utenza.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif.

La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. non sono sottoposte a fallimento e non si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese esercisce il servizio presso il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto erogato nel 2021, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo 2022-2025 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2020 che è pari al 87,78%.

Per il periodo 2022-2025 si evidenzia invece l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ^{EXP}) per la compliance alla qualità regolata. Il giorno 21 gennaio 2022 ARERA ha pubblicato sul proprio sito la Delibera 15/2022/R/Rif, con allegato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La delibera prevede che gli ETC debbano individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo in tal modo la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti dal TQRIF nel Piano Economico Finanziario (PEF) 2022- 2025. Poiché alla data di redazione del presente Piano Economico Finanziario tale posizionamento è stato identificato dal Comune nello schema III, si indica una stima per il coefficiente QL_a previsto nell'arco 2022-2025 come segue:

DESCRIZIONE	SIGLA	2022	2023	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	<i>QL</i>	0,00%	1,74%	0,10%	0,10%

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}_{116} destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020. Si rimanda la valutazione dell'entità di tali parametri all'Ente Territorialmente Competente.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. sono gestite nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alle stesse vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A.. Non vi sono pertanto fonti di finanziamento dirette verso terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

Si fa presente che nello sviluppo del PEF per il periodo 2022-2025 è stata ipotizzata la continuità gestionale, sebbene ad oggi la scadenza del contratto di servizio risulta anticipata rispetto alla scadenza del PEF pluriennale.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020.

Con riferimento agli anni 2023-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi stimati dal gestore per l'anno 2021 nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.2 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Per la determinazione dei costi 2020, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7-8-9-10-11 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, si è proceduto come segue:

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL CARC)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo:

- in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
- i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

Costi generali di gestione (CGG)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito descritte:

- costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile dell'erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra;
- costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell'azienda nel suo complesso (costi di staff, costi amministrativi, ...); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai servizi erogati dall'azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra.

CO_{AL}

Se valorizzata, la componente CO_{AL}, corrisponde al contributo obbligatorio di funzionamento ARERA pagato dal gestore nel 2020.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2020 e riportate al 2022 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci AR_a e AR_{SC,a} a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

Per l'allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti:

- attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti in ogni singolo comune a cui si assicura la gestione, quali risultanti dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di identificazione dei rifiuti e/o documenti di trasporto e di pesata.

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determinazione 2/DRIF/2021.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto, avendo esaminato il livello qualitativo nel

contratto del servizio in essere e avendo il Comune individuato il posizionamento della gestione nello schema III della Matrice degli schemi di riferimento, sono state stimate e valorizzate le componenti CQ^{EXP}_{TV} e CQ^{EXP}_{TF} come segue:

DESCRIZIONE	SIGLA	SALDO 2022 [€]	SALDO 2023 [€]	SALDO 2024 [€]	SALDO 2025 [€]
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TV}	0	2.899	2.986	3.076
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TF}	0	15.910	16.388	16.879
Totale		0	18.810	19.374	19.955

Per quanto riguarda le variazioni di costo connesse agli impatti del D. Lgs. 116/2020, come anticipato al capitolo 3.1.2, non sono state valorizzate componenti di natura previsionale CO^{EXP}_{116} .

3.2.4 Investimenti

Per la determinazione degli investimenti previsti negli anni 2021-2023 per lo svolgimento del servizio erogato, utili per la determinazione dei costi d'uso del capitale per gli anni 2023-2025 si sono considerati gli investimenti di mantenimento previsti da Aprica nel proprio piano industriale 2021-2030, confluito nel piano industriale 2021-2030 del gruppo A2A, necessari per il fisiologico turnover di automezzi ed attrezzature.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli articoli del Titolo IV del MTR-2.

Per determinare il valore delle immobilizzazioni risultanti al 31/12/2020 inerenti al servizio presso il comune, è stato utilizzato il seguente criterio:

- attribuzione diretta nei casi in cui l'asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche);
- attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio (si tratta, in generale, di automezzi e attrezzature mobili condivise nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali).

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue:

- il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7;
- le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

4 Attività di validazione (E)

L'Ente territorialmente competente ha operato la scelta degli opportuni parametri che regolano la determinazione del Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2022-2025. Per quanto riguarda la determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2020, l'Ente territorialmente competente ha effettuato un'analisi approfondita a seguito della presentazione ed approvazione del consuntivo 2020 ed è stato edotto dal gestore delle variazioni contemplate dal nuovo metodo tariffario rispetto al precedente.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025
$r_{pi\alpha}$	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_{α}	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
$Q_{L\alpha}$	0,00%	1,74%	0,10%	0,10%
$P_{G\alpha}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$C_{116\alpha}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
r_{α}	1,60%	3,34%	1,70%	1,70%

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_{α} è effettuata dall'Ente territorialmente competente, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,\alpha}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,\alpha}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", oppure un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato".

Confronto con il benchmark di riferimento

Per quanto riguarda il confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, relativamente all'anno 2020 si hanno le seguenti risultanze:

- CU_{eff} 2020: 1.003.079/4.570 €/t = 21,95 cent€/kg;
- Fabbisogni standard 2020: 31,32 cent€/kg.

Pertanto il CU_{eff} relativo all'anno 2020 di cui al punto 5.1 del MTR-2 è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per quanto riguarda i parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 e γ_2 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata” e di “performance di riutilizzo/riciclo”.

γ_1 - percentuale raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.

Il Comune di Ostiglia, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2020, con una popolazione residente di **6.580** abitanti e una percentuale di raccolta differenziata del **87,78%**, si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente¹).

Cluster popolazione	Media di Percentuale RD 2020 (%)
a) 1-2.500	63%
b) 2.500-5.000	70%
c) 5.001-15.000	71%
d) 15.001-30.000	69%
e) 30.001-50.000	65%
f) 50.001-100.000	60%
g) 100.001-200.000	62%
h) >200.000	46%

Per queste motivazioni, il parametro γ_1 viene scelto nel range corrispondente ad una valutazione soddisfacente della tabella:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$

e valorizzato al valore medio per tutti i 4 anni 2022-2025: **$\gamma_1 = -0,1$** .

γ_2 - performance riutilizzo/riciclo


Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale; pertanto **è necessario innanzitutto far riferimento al precedente**

¹ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2021 relativo all'anno 2020.

indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero.

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata ad un ambito comunale, dal momento che per l'ottimizzazione di tali processi è indispensabile una disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di recupero di materia ed energia².

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia sui dati presenti nell'applicativo ORSO³.



Tale grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia.

Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2020, in concomitanza con l'uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2021, il Comune di Ostiglia, con un valore dell'indifferenziato/pro-capite pari a **85 kg/abitante**, si posiziona sotto la media nazionale dei Comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente⁴), considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore per la valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione.

Cluster popolazione	Media di Indice Indifferenziato (kg/procapite)
a) 1-2.500	168
b) 2.500-5.000	135
c) 5.001-15.000	135

² Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio.

³ ARPA Lombardia specifica che "l'indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai "secondi destini" (cioè vengono conteggiati i quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), permettendo così anche una analisi più approfondite". Inoltre, va evidenziato che il dato è riferito alla totalità della produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente di effettuare tali valutazioni

⁴ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2021 relativo all'anno 2020.

d) 15.001-30.000	153
e) 30.001-50.000	165
f) 50.001-100.000	194
g) 100.001-200.000	195
h) >200.000	293

Per queste motivazioni, il parametro γ_2 viene scelto nel range corrispondente ad una valutazione soddisfacente della tabella:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

e valorizzato al valore medio per tutti i 4 anni 2022-2025: $\gamma_2 = -0,075$.

Per quanto sopra riportato, i parametri γ e $1+\gamma$ assumono (per tutti i 4 anni 2022-2025) rispettivamente i valori di -0,175 e 0,825.

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a è infine effettuata dall'Ente territorialmente competente nei limiti riportati nella successiva tabella:

		$C_{eff} > Benchmark$	$C_{eff} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Il fattore di recupero di produttività per gli anni 2022-2025 è dunque pari a: $X_a = 0,1\%$.

5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente Territorialmente Competente conferma la valorizzazione del coefficiente QL e PG proposta dal gestore rispettivamente ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.1.

5.1.3 Coefficiente C_{116}

Secondo le informazioni ad oggi conosciute non si ritiene che le novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020 potranno avere un impatto particolarmente significativo. L'Ente Territorialmente Competente conferma quindi quanto proposto dal gestore rispettivamente al paragrafo 3.1.2 e il coefficiente non viene valorizzato.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Coerentemente con quanto descritto al paragrafo 5.1.3, l'Ente Territorialmente Competente conferma quanto proposto dal gestore al paragrafo 3.2.3 e le componenti previsionali CO_{116TV} e CO_{116TF} non vengono valorizzate.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In considerazione dagli orientamenti finali dell'Autorità nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si possono evincere dalla delibera 15/2022/R/Rif, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di confermare il valore delle componenti previsionali CQ_{TV} e CQ_{TF} proposte dal gestore al paragrafo 3.2.3.

5.2.3 Componente previsionale COI

L'Ente Territorialmente Competente conferma quanto esposto dal gestore al paragrafo 3.2.3 e le componenti previsionali COI_{TV} e COI_{TF} non vengono valorizzate.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha verificato le vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore, confermando il rispetto dei criteri di classificazione e di calcolo di cui alle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

5.4.1 Determinazione del fattore b

Per l'individuazione del fattore b di *sharing* dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi anni a seguito di fissazione di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il parametro ω utile alla determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance deve essere quantificato sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

L'Ente Territorialmente Competente ha effettuato le valutazioni in merito ai due obiettivi sopra evidenziati scegliendo il valore dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ così come illustrato nel precedente paragrafo 5.1.1.

Sulla base delle valutazioni effettuate, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

Ne discende un valore di ω_a pari a 0,1 per le annualità 2022-2025.

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse. Esse coincidono con le quote del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili e fisse riferite agli anni 2018 e 2019.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario (*paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2*)

Il MTR-2, ai commi 4.6 e 4.7 dell'allegato A alla Delibera 363/2021/R/rif prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 5.1.

Le casistiche contemplate sono le seguenti:

1. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 potrebbero presentare oneri significativamente superiori ai valori standard;
2. la valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo potrebbe non consentire di attestare il PEF su un valore inferiore al limite;
3. gli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, superano quanto previsto come valore massimo per QL e PG;
4. un valore di PEF attestato sul limite massimo non garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Nella decisione sul valore delle entrate tariffarie da fissare per il 2022-2025, l'Ente territorialmente competente ha considerato i seguenti aspetti:

- il comune di Ostiglia ha affidato il servizio tramite gara e i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;
- il comune di Ostiglia ha la necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti;
- All'art. 4.6, la Delibera 363/2021/R/rif stabilisce che "4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario,

le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”;

Per quanto riguarda l'annualità 2023, l'ETC ha ricevuto dal gestore del servizio operativo la nuova previsione di costo del servizio. Il corrispettivo in oggetto è stato calcolato in applicazione delle previsioni contrattuali di aggiornamento dei prezzi unitari per la gestione risultanti dal processo di gara che determinano l'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi della Delibera ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2).

Considerando quanto sopra l'ETC ha rimodulato le proprie decisioni in merito alle detrazioni sulle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 applicate sull'intero quadriennio, così come descritte al successivo paragrafo.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo (*paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2*)

In considerazione di quanto descritto al paragrafo precedente, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4.7 allegato A della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, sono state rivalutate le detrazioni che assestano le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 di competenza del Gestore al valore contrattuale.

Più nello specifico, in sede di revisione infra periodo, le detrazioni applicate all'annualità 2023 sono state diminuite.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (*paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2*)

Il valore risultante dal MTR-2 per le annualità 2022-2025, dopo aver rimodulato le detrazioni consentite dall'Articolo 4.6, evidenzia il superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2022 e 2023 e 2024.

5.11 Ulteriori detrazioni (*paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2*)

Le detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina 2/DRIF/2021 valorizzate nello schema PEF si riferiscono al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07.

Per quanto riguarda la sola annualità 2023, le detrazioni sono state aggiornate tenendo conto di ulteriori partite di conguaglio a favore dell'ETC che contribuiscono al contenimento delle entrate tariffarie da coprire con il corrispettivo dei rifiuti.